

Ist. n. 5 dep. 30/01/2024
Sent. n. 2/2024 pubbl. il 09/02/2024
Rep. n. 2/2024 del 09/02/2024

Liquid. Contr. N. 1/2024
9 FEB. 2024
Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Adriana Caviglioli

P.U. 79-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Alessandra Panichi **Presidente**
dott. Francesca Sirianni **Giudice rel.**
dott. Francesca Calagna **Giudice**

nel procedimento n. 79-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Giuseppina Recanatesi (RCNGPP87E41C632O), con l'ausilio dell'O.C.C. Commercialisti Regione Marche, e con il patrocinio dell'avv. Laura Mistichelli

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 28.12.2023 Giuseppina Recanatesi ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetto sovraindebitato.

Il presente Tribunale risulta competente ex art 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Ascoli Piceno da oltre un anno e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.

La ricorrente, attualmente impiegata a tempo indeterminato presso la società Memento s.r.l. (prima svolgeva attività d'impresa, con ditta cancellata nel 2013), ai

Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c7964212064350d
Firmato Da: FRANCESCA SIRIANNI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e12525a997f85ac
Firmato Da: PANICHI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6030ba13458d70a3



sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 155.000,00, ella (non proprietaria di immobili né di beni mobili registrati) dispone di modesti importi su due libretti postali e di redditi da lavoro non sufficienti a far fronte alle obbligazioni contratte.

A tal proposito deve darsi conto del fatto che anche in passato, sotto il vigore della l. 3/2012, vi è stato un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che avesse ad oggetto la messa a disposizione dei soli redditi in assenza di un patrimonio da liquidare. L'entrata in vigore del codice della crisi deve indurre a ritenere preferibile la tesi estensiva, non solo alla luce della specifica disciplina dettata per l'esdebitazione dell'incapiente ma anche alla luce del fatto che la liquidazione controllata è divenuta una vera e propria procedura liquidatoria "universale" al pari della liquidazione giudiziale, appunto possibile anche nei casi di assenza di attivo liquidabile (cfr., sul punto, Trib. Perugia sentenza n. 53/2023, est. Giardino).

Se, pertanto, l'apertura della liquidazione controllata non può essere negata anche in caso di attivo minimo (altra cosa è, ovviamente, la concessione dell'esdebitazione al termine, operando si essa di diritto, ex art. 182 CCII, ma previo vaglio di meritevolezza come previsto dal c. 2), in ragione della sua assimilazione alla liquidazione giudiziale appare evidente che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna "proposta" nella quale determini l'entità del proprio apporto economico in una somma fissa predeterminata nel ricorso, come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro e diverso istituto): sarà invece il Giudice delegato, successivamente, ad indicare quanto il ricorrente sarà legittimato a trattenere per le esigenze del nucleo familiare.

A corredo della domanda è stata prodotta – a seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale - tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dell'O.C.C. Commercialisti Regione Marche, dott. Carlo Sansonetti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente (che comprende le somme presenti su due libretti postali, il credito per TFR e le somme accantonate in virtù di un contratto di previdenza complementare, nonché il reddito mensile, detratto quanto occorra al mantenimento).

Ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento.



Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato GIUSEPPINA RECANATESI (RCNGPP87E41C632O), nata a Chieti (CH) il 01 maggio 1987 e residente ad Ascoli Piceno in viale Marconi, n. 5;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore il dott. Carlo Sansonetti;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
- 7) Rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di GIUSEPPINA RECANATESI;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un



programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- in relazione ai crediti in prededuzione, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (nel solo caso che il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.

Ascoli Piceno, 6.2.2024



Ist. n. 5 dep. 30/01/2024
Sent. n. 2/2024 pubbl. il 09/02/2024
Rep. n. 2/2024 del 09/02/2024

Il Giudice est.
dott. Francesca Sirianni

Il Presidente
dott. Alessandra Panichi

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, **09 FEB. 2024**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI

Ascoli Piceno, **09 FEB. 2024**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti

Firmato Da: CAVOLETTI ADRIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c7964212064350d
Firmato Da: FRANCESCA SIRIANNI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5e12525a997f65ac
Firmato Da: PANICHI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6030ba13458d70a3

